

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO SANITARIO DEL CORSO DI «OPERATORE SOCIO-SANITARIO» Codice: 31832/2024/LEONARDO/OSS1000/LANUSEI Autorizzato con Det. n. 2487 Prot. n. 34468 del 21/05/2024.

TRA

La FONDAZIONE CENTRO PROFESSIONALE EUROPEO LEONARDO, di seguito denominata per brevità **Agenzia Formativa**, codice fiscale 01972320921 con sede legale in Cagliari, Via Dante n. 254 Scala L, nella persona del legale rappresentante P.I. Giuseppe Ferrara, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia.

E

L'A.S.L. Ogliastro, di seguito denominata per brevità **Organismo ospitante**, con sede legale in Lanusei, via Piscinas n. 5, codice fiscale 01620420917, rappresentata legalmente dal Dott. Andrea Marras, domiciliato per la carica presso la sede dell'Organismo;

PREMESSO

- che la Fondazione Centro Professionale Europeo Leonardo è affidataria del corso di «Operatore Socio Sanitario» n. **31832/2024/LEONARDO/OSS1000/LANUSEI** Autorizzato con Det. n. 2487 Prot. n. 34468 del 21/05/2024,
- che l'Agenzia Formativa, per la realizzazione del progetto, ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato per lo svolgimento dell'attività di Tirocinio Sanitario prevista nel Progetto, regolata ai sensi dell'art. 9, della L.R. 02/03/1982, n. 7;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio pratico che sarà svolto da n. **19 allievi** frequentanti il citato corso per il conseguimento della Qualifica di «Operatore Socio Sanitario» **31832/2024/LEONARDO/OSS1000/LANUSEI** presso il **Presidio Ospedaliero Nostra Signora Mercedes di Lanusei**, secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per n. **250 ore** ad allievo e per un ammontare complessivo massimo di **4.750 ore** di attività;

L'**Organismo ospitante** si impegna a fornire la propria collaborazione per lo svolgimento, presso le proprie strutture operative, delle attività di tirocinio sanitario destinate agli allievi frequentanti il corso di «Operatore Socio Sanitario» individuati nel precedente capoverso, in aree di riferimento attinenti al percorso formativo, secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, nel periodo da **aprile 2025** sino alla conclusione delle attività.

ART. 2

L'**Organismo ospitante** dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del tirocinio pratico, secondo il programma presentato dall'Agenzia Formativa, che costituisce parte integrante della presente convenzione e si impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature e organizzazione, dipendenti e collaboratori con funzioni di coordinamento e il referente aziendale ai fini della realizzazione del programma.

I suddetti Tutor avranno il compito di promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accogliimento e l'inserimento dei tirocinanti.

I tutor hanno, altresì, il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi, attraverso la sperimentazione delle attività pratiche e di valutare il tirocinio e un'idonea competenza ed esperienza professionale per lo svolgimento delle attività formative.

ART. 3

Il Tirocinio pratico, che si configura come parte integrante del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione della conoscenza dei sistemi produttivi aziendali.

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio pratico sono concordati con l'**Azienda**.

Per tale prestazione di Tirocinio, la Fondazione Centro Professionale Leonardo si impegna a corrispondere all'Azienda un compenso complessivo lordo di **€ 5.700,00** (Euro QUATTROMILACINQUECENTO/00).

Tale importo complessivo corrispondente a **€ 1,20** all'ora ad allievo, lordo onnicomprensivo, sarà corrisposto a seguito di rilascio di apposita fattura.

I compensi suindicati verranno corrisposti solo relativamente alle ore effettivamente svolte dagli allievi.

La prestazione verrà liquidata compatibilmente con le erogazioni pubbliche afferenti allo specifico Progetto.

ART. 4

L'Agenzia Formativa provvede a garantire i tirocinanti attraverso apposita polizza di responsabilità civile (Tua Assicurazioni S.p.A, polizza n. 40027612000066), a copertura dei rischi che possono derivare dal partecipare all'attività aziendale, nonché i cosiddetti rischi in itinere, oltre all'assicurazione obbligatoria **INAIL** contro gli infortuni sul lavoro. Ai sensi del decreto legislativo 09/04/2008 n° 81, le parti convenzionate concordano che gli obblighi previsti delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gravino per quanto riguarda il tirocinante, sull'agenzia formativa, la quale fornisce "idonea informativa sui rischi legati all'attività oggetto di convenzione".

ART. 5

In caso di inadempienze gravi e ripetute, in costanza di intervento formativo, la presente convenzione è risolta di diritto, causando altresì l'interruzione della collaborazione. In caso di recesso anticipato verranno comunque riconosciute le spese nella misura del 50% del compenso pattuito.

ART. 6

L'Agenzia Formativa si impegna a

- fornire a tutti gli allievi l'abbigliamento adeguato per accedere alle sedi di tirocinio e svolgere le attività previste;
- individuare, consultato l'Organismo ospitante, un Referente di raccordo per il Servizio di tutoring dell'Agenzia Formativa che avrà la responsabilità di seguire i tirocinanti ed esprimersi sulla realizzazione del programma;
- far sottoscrivere ai tirocinanti una dichiarazione con la quale gli stessi si impegnano a:
 - a) seguire le indicazioni dei referenti;
 - b) rispettare le norme organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso l'organismo ospitante;
 - c) mantenere l'obbligo della segretezza su ciò di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio pratico e che attiene ai sistemi organizzativi dell'Organismo ospitante.

ART.7

L'Organismo ospitante si impegna a:

- rispettare e far rispettare il programma di tirocinio pratico concordato, in tutti i suoi aspetti;
- mettere a disposizione un proprio dipendente o collaboratore, che assume il ruolo di Tutor di tirocinio che avrà la responsabilità di seguire i tirocinanti e di esprimere una valutazione finale sulla realizzazione del programma di raggiungimento degli obiettivi;
- certificare le presenze mediante la firma del/dei Responsabili di riferimento che saranno apposte nel **registro individuale del tirocinante** fornito dall'Agenzia Formativa;
- segnalare tempestivamente all'Agenzia Formativa qualsiasi danno, o incidente, che possa accadere al tirocinante, o incidenti o danni che possano accadere a dipendenti e/o cose dell'Organismo ospitante derivanti dalla permanenza nella stessa del tirocinante, nonché le eventuali assenze di questi ultimi;

La realizzazione del tirocinio pratico non comporta per l'Azienda alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, direttamente ed esclusivamente riconducibili all'attività del tutoraggio.

I rapporti che l'Azienda intrattiene con i tirocinanti, ai sensi della presente convenzione, non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né precostituiscono promessa di assunzione; in ogni caso non deve configurarsi una situazione di subordinazione gerarchica dei tirocinanti nei confronti dell'Organismo ospitante.

ART. 8

Qualunque modifica al presente contratto dovrà risultare da atto scritto, alla quale forma le parti attribuiscono carattere essenziale.

Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché agli usi vigenti non incompatibili con gli intenti qui esplicitati, nonché infine alla buona fede nella interpretazione quanto all'esecuzione del presente contratto.

ART.9

Le parti convengono espressamente che ogni articolo alla presente scrittura ha valore essenziale, per cui la nullità e le irregolarità eventuali di una sola delle clausole contenute, implica per volontà concorde delle parti, la inefficacia di ognuna

delle altre, essendo espressamente pattuito e riconosciuto da ambo le parti che il presente contratto non sarebbe stato stipulato e concluso se non nella previsione di integrale validità ed efficacia di tutte le clausole che precedono, nessuna esclusa.

ART.10

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa ai sensi dell'art.5 della legge 21 Dicembre 1978 n. 845.

Per ogni controversia legale il foro competente sarà quello di Cagliari.

ART. 11

In conformità al Regolamento 2016/679/UE, il "soggetto proponente" e il "soggetto ospitante" assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente, per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

Il "soggetto ospitante" ed il "soggetto promotore" si impegnano, qualora per l'esecuzione della Convenzione occorra trattare, l'uno per conto dell'altro, dati personali di terzi, a farsi designare quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE, con la sottoscrizione di un apposito atto, da allegarsi alla presente Convenzione.

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emerga una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte del "soggetto promotore" e del "soggetto ospitante", questi si impegnano a sottoscrivere a norma dell'art. 26 del Regolamento UE, che sarà parte integrante della presente Convenzione e a rispettare i conseguenti obblighi di informativa verso gli interessati.

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

Letto, confermato e sottoscritto

Cagliari, 21/03/2025

Il Rappresentante Legale

ASL Ogliastro

Il Rappresentante Legale o suo Delegato

Fondazione CPE Leonardo

OBIETTIVI DI PROGETTO

Il progetto di tirocinio proposto ha l'obiettivo di fare acquisire all'OSS le conoscenze teoriche ed i principi comportamentali relativi al supporto delle attività assistenziali proprie dell'area.

Il tirocinio vuole inoltre fornire un percorso d'informazione ed auto formazione che consenta all'OSS di sviluppare un consapevole e adeguato orientamento ed inserimento nelle diverse strutture e nei Servizi Ospedalieri.

Il tirocinio ha dunque l'obiettivo primario di fare apprendere e/o perfezionare alcuni aspetti tecnici dell'assistenza di base.

Il tirocinio è orientato alla acquisizione di conoscenze, capacità e comportamenti rivolti in particolare all'erogazione dell'assistenza di base per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona assistita. Durante il periodo di tirocinio gli studenti dovranno coniugare i contenuti teorici dei moduli di base e professionalizzanti con la pratica clinica.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL TIROCINIO SANITARIO

Il Tirocinio formativo prevede l'inserimento presso strutture socio assistenziali per 250 ore individuali.

Il tirocinio ha l'obiettivo di inserire gli allievi in un ambito lavorativo affinché possano:

- affinare le competenze maturate con gli insegnamenti teorico-pratici durante il percorso didattico in aula;
- verificare la capacità di applicare le conoscenze e le competenze acquisite in una situazione lavorativa;
- acquisire nuovi strumenti professionali relativi ai processi lavorativi di riferimento;
- acquisire ulteriori conoscenze relative al ruolo professionale;
- acquisire ulteriori strumenti professionali relativamente ai principali aspetti operativi ed organizzativi legati alla figura professionale di:

“Operatore Socio Sanitario – Addetto alle operazioni di assistenza della persona di tipo igienico, sanitario, relazionale e sociale”, presente nel Repertorio Regionale delle Figure professionali della Regione Autonoma della Sardegna, figura appartenente al gruppo-livello A, codice 113.

I corsi approfondiranno pertanto le conoscenze e le attività proprie di questa figura, che si occupa di assistere la persona dal punto di vista igienico, sanitario, sociale e relazionale. Per il raggiungimento delle competenze dell'**Operatore Socio Sanitario** gli obiettivi generali del percorso formativo saranno essenzialmente due: fornire le conoscenze indispensabili per operare nelle specifiche attività di riferimento della figura di **Addetto alle operazioni di assistenza della persona di tipo igienico, sanitario, relazionale e sociale** e favorire il contatto dei partecipanti con il settore di riferimento, facendo prendere consapevolezza delle dinamiche relazionali e delle problematiche connesse agli aspetti tecnici della professione di **Operatore Socio Sanitario**.